



# CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

## STAGIONE SPORTIVA 2022-2023

Estratto

### **CAPO I CONTRIBUZIONI**

#### *Art. 2 Percentuale squadre ospitate*

**2.1** Per ogni gara di campionato (esclusa fase play), la società ospitante deve corrispondere alla società ospitata, entro 7 giorni dalla disputa della partita, una quota percentuale di partecipazione sull'incasso, pari al 15%. La quota deve essere calcolata sull'incasso imponibile (al netto di oneri di previdenza e iva sugli omaggi), quale risultante da C1, dal quale dovrà essere detratta una quota percentuale del 35% a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dalla società ospitante.

**2.2** La quota percentuale di partecipazione spettante alla società ospitata deve essere corrisposta anche sugli abbonamenti, distribuiti dalla società ospitante, salvo il caso in cui la gara si disputi, per qualsivoglia motivo, a porte chiuse.

**2.3** Il modello C1 riepilogativo dell'incasso deve essere vistato dal rappresentante della società ospitata, al quale dovrà esserne consegnata una copia. La società ospitante ha l'obbligo di inviare via mail ([statistiche@lega-pro.com](mailto:statistiche@lega-pro.com)) alla Lega, entro i due giorni successivi allo svolgimento della gara, una copia del modello C1 vistato.

**2.4** In difetto di pagamento entro il termine di 7 giorni dalla disputa della gara, la società ospitata, potrà richiedere il versamento dell'importo dovuto tramite la Lega Pro; quest'ultima, esaminata la documentazione ed effettuati i necessari riscontri, provvederà ad addebitare, a carico della società ospitante, l'importo accertato e l'ulteriore importo di € 1.000,00 a titolo di penale per il mancato pagamento, nonché all'accredito della "quota squadra ospitata" sulla relativa scheda conto/campionato.



**2.5** Qualora, all'esito della procedura di controllo e verifica da parte della Lega Pro non sia possibile determinare con certezza l'importo dovuto dalla società ospitante, la società ospitata potrà adire i competenti organi di giustizia sportiva per ottenere il soddisfacimento coattivo del credito. Dalla presente normativa sono escluse le gare di Supercoppa di Lega, la finale di Coppa Italia Serie C e le gare dei Play-off e Play-out, in quanto organizzate direttamente dalla Lega Pro.

## CAPO V CODICE ETICO

### *Art. 9 Codice Etico*

**9.1** Le società sportive, in forza di quanto previsto nella domanda di ammissione al Campionato, sono tenute ad aderire incondizionatamente al codice etico vigente della Lega Pro ed a rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute.

**9.2** Le società sportive sono altresì obbligate a richiedere a tutti i tesserati, quale condizione necessaria per la stipula del contratto di tesseramento, l'accettazione incondizionata del Codice Etico della Lega Pro e l'impegno degli stessi ad accettare le relative prescrizioni. La disposizione regolamentare di cui al presente paragrafo potrà ritenersi assolta con la sottoscrizione del tesserato in calce ovvero sul frontespizio del codice etico che dovrà restare depositato presso la sede della società sportiva.

**9.3** L'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo non costituisce motivo di invalidità/nullità/annullabilità del contratto di tesseramento, ma la società sportiva sarà tenuta a rispondere di tale violazione dinanzi al competente Organo di Giustizia Sportiva su deferimento della Procura Federale.

## CAPO VI PROTOCOLLO DIVISE DA GIOCO

### *Art. 10 Procedura*

**10.1** Ogni Società dovrà attenersi al seguente protocollo comportamentale, redatto in accordo con la CAN C. Ad ogni Società verrà inviata in formato elettronico una "scheda kit gara". Tale scheda servirà, prima di ogni turno di campionato o di coppa italia, a comunicare alla Lega e alla Società avversaria il kit che si intende utilizzare nella successiva gara. Le Società sono tenute a compilare la "scheda kit gara" in ogni sua parte, indicando la maglia, il pantaloncino e i calzettoni che si intendono utilizzare (sia per i calciatori sia per i portieri) e inviare la suddetta Scheda alla Lega Pro ed alla Società avversaria, via posta elettronica, entro e non oltre le ore 12.00 del mercoledì precedente la gara (nel caso di gara infrasettimanale il termine di invio sarà alle ore 12.00 del venerdì che precede la gara).

**10.2** L'indirizzo al quale trasmettere la "scheda kit gara" è il seguente: [martina.baggiani@lega-](mailto:martina.baggiani@lega-)



[pro.com](http://pro.com). Per eventuali comunicazioni urgenti si prega di contattare il seguente numero telefonico: 055-3237447.

**10.3** Non appena ricevute, le “schede kit gara” saranno trasmesse dalla Lega alla CAN C, la quale comunicherà alla stessa Lega qualunque modifica ritenesse opportuna in caso di colori confondibili. Sarà cura della Lega comunicare alle Società le eventuali modifiche e ottenere da queste la conferma dell'avvenuto cambiamento. Si ricorda infine che, comunque, è facoltà del Direttore di gara decidere eventuali modifiche e/o cambiamenti parziali nei kit, anche nell'immediato pre-partita, qualora i colori fossero ritenuti confondibili, magari in casi di particolari situazione climatiche e/o di luce: per tale motivo è tassativamente richiesto ad entrambi i Club, sia ospitante sia ospitato, di avere sempre a disposizione almeno un kit alternativo, completamente diverso da quello approvato dalla CAN C.

**10.4** La Lega Pro provvederà ad addebitare l'importo di € 2.000,00, a titolo di penale, sulla scheda conto-campionato delle società sportive che risulteranno inadempienti alle disposizioni di cui al presente articolo.

## CAPO VII TICKETING POLICY

### *Art. 11 Costo biglietto tifoseria ospite. Principio di reciprocità.*

**11.1** Le società sportive, in osservanza del “Protocollo Fair Play” e dei principi di ospitalità e correttezza che devono caratterizzare le competizioni di Lega Pro, dovranno consentire anche alla tifoseria ospite di poter acquistare i biglietti per assistere alla gara al medesimo costo di quelli venduti alla tifoseria locale.

A tal fine il costo del biglietto per i tifosi ospiti non potrà superare il costo del biglietto in vendita per la gara avente l'importo più basso (escluse eventuali riduzioni o promozioni).

**11.2** La Lega Pro provvederà ad addebitare l'importo di € 10.000,00, a titolo di penale, sulla scheda conto-campionato delle società sportive che risulteranno inadempienti alle disposizioni di cui all'art. 11.1.

**11.3** Qualora le società decidano di applicare per singole gare promozioni o riduzioni del costo dei biglietti, dovranno comunicarlo alla Lega entro 48 ore dall'inizio della gara.

**11.4** La Lega Pro provvederà ad addebitare l'importo di € 2.000,00, a titolo di penale, sulla scheda conto-campionato delle società sportive che risulteranno inadempienti alle disposizioni di cui all'art. 11.3.



**11.5** Dalla presente normativa sono escluse le gare di Supercoppa di Lega, la finale di Coppa Italia Lega Pro e le gare dei Play-off e Play-out in quanto organizzate direttamente dalla Lega Pro.

Si precisa che il presente Codice di Autoregolamentazione potrà essere soggetto a variazioni nel corso della stagione sportiva, anche in conseguenza delle eventuali modifiche normative o regolamentari che verranno apportate dalla FIGC o dalla Lega Pro.